

NOTA INFORMATIVA



CONVERSIONE ATTESTATI DI COMPETENZA PILOTI REMOTI REG. (UE) 2019/947 E SS.MM.II. MISURA DI FLESSIBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 71(1) DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1139

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), MPE (Merzi Pericolose), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), UAS-IT, **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Interessato</i>
LIC	<i>Parzialmente Interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
MPE	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Parzialmente interessato</i>
UAS-IT	<i>Interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento Reg. (UE) 2019/947, e ss.mm.ii., all'articolo 21.2 cita: *"Entro il 1 gennaio 2022 gli Stati membri convertono i loro vigenti certificati di competenza dei piloti remoti e le loro vigenti autorizzazioni o dichiarazioni degli operatori UAS, o documentazione equivalente, compresi quelli rilasciati fino a quella data, in conformità al presente regolamento."*

L'ENAC, già dal mese di ottobre 2021 per gli attestati OPEN A1-A3 e dal successivo mese di novembre per gli attestati OPEN A2, ha messo a disposizione un sistema di conversione degli attestati nazionali completamente informatizzato e gratuito per consentire al singolo utente di provvedere autonomamente alla conversione e all'ottenimento del nuovo attestato.

Alla data del 31 dicembre 2021 molti singoli utenti non hanno provveduto alla conversione in parola e si trovano nella situazione di non poter operare con i propri mezzi a pilotaggio remoto, principalmente per attività lavorative, con conseguenti difficoltà di natura anche economica.

L'ENAC, valutata la necessità di prorogare i termini per la conversione degli attestati emessi a norma della regolamentazione nazionale, si avvale delle misure di flessibilità previste dall' Art. 71 (1) del Regolamento (UE) 2018/1139, per permettere:

- di estendere la scadenza dei termini previsti dall'Art. 21.2, così come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione del 4 giugno 2020, per ulteriori 6 (sei) mesi e comunque **non oltre la data del 30 giugno 2022**.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2019/947 e ss.mm.ii.
- Regolamento "UAS-IT" e ss.mm.ii.
- Regolamento (UE) n. 2018/1139 e ss.mm.ii
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 173, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008"
- Regolamento ENAC Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010 - Edizione 1 del 24 luglio 2019;

3. ACRONIMI

UAS: Unmanned Aircraft System

APR: Aeromobile a Pilotaggio Remoto

CRO: Critical Operation

4. SCOPO ED APPLICABILITA'

Questa Nota Informativa intende fornire informazioni circa la conversione dei seguenti titoli:

- Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) rilasciato dai Centri di Addestramento Approvati fino al 5 marzo 2020;
- Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) rilasciato da ENAC attraverso il portale web dal 5 marzo 2020 al 30 dicembre 2020;
- Attestato di Pilota APR per Operazioni Critiche (CRO) rilasciato dai Centri di Addestramento Approvati fino al 30 dicembre 2020.

5. TEMPISTICHE

La nuova finestra temporale destinata alla conversione degli attestati ha inizio a far data dal **21 febbraio 2022 e terminerà il 30 giugno 2022**.

Durante tale periodo è avviata una ulteriore procedura dedicata alla registrazione in banca dati ENAC degli attestati mai notificati da parte degli ex Centri di Addestramento Approvati.

Tale procedura **sarà attiva dal 1 marzo e non oltre il 30 aprile 2022** compreso, secondo le successive istruzioni.

6. ISTRUZIONI PER LA CONVERSIONE

La conversione potrà avvenire solamente se il pilota interessato avrà verificato positivamente l'esistenza del proprio attestato nella banca dati ENAC.

Qualora i dati dell'attestato siano presenti nella banca dell'Ente, l'utente potrà procedere direttamente alla conversione tramite la procedura resa disponibile nella area a lui riservata sulla piattaforma dei Servizi Web presente sul sito ENAC.

Nel caso che i dati dell'attestato **non** siano presenti nella banca dell'Ente, il titolare dell'attestato dovrà rivolgersi esclusivamente al Centro di Addestramento che aveva emesso il documento per gli atti successivi richiesti dalla presente NI..

Il Centro di addestramento su richiesta dell'interessato dovrà:

- predisporre i file per la sanatoria comprendenti l'attestato emesso e il modulo APR_09
- informare ENAC all'indirizzo di posta elettronica recuperiuas@enac.gov.it. (senza inviare i file)
- seguire le istruzioni fornite da ENAC

Solo nel caso in cui il Centro di Addestramento che aveva emesso l'attestato **risulti inattivo** (es. chiusura, fallimento, cambio di ragione sociale, assenza di riferimenti attivi di pec, ecc) l'utente **potrà comunicare direttamente la sua condizione ad ENAC** all'indirizzo di posta elettronica recuperiuas@enac.gov.it.

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa entra in vigore dalla data di pubblicazione ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Firmato

Il Direttore Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio

Ing .Carmela Tripaldi

(documento informatico firmato digitalmente
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)